



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 302 del 16 settembre 2026

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**BERTUCCI, ROTONDI, GRASSELLI, MARI,
BERNI e MITRANO**

***DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO CON NAVETTA TURISTICA
NEI CENTRI STORICI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VI – IV – I – V

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



“Disposizioni per il trasporto con navetta turistica nei centri storici”

Di iniziativa del Cons. Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 16/09/2026 10:26:34

Firmato digitalmente da: Micol
Grasselli
Data: 16/09/2026 10:28:39

Firmato digitalmente da:
Marika Rotondi
Data: 16/09/2026 10:27:28

Firmato digitalmente da: Emanuela
Mari
Data: 16/09/2026 10:33:04

Firmato digitalmente da:
Eleonora Berni
Data: 16/09/2026 11:04:52

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 16/09/2026 11:06:38

RELAZIONE

Il turismo rappresenta uno dei principali motori di sviluppo economico, culturale e sociale della Regione Lazio.

I centri storici, caratterizzati da un patrimonio artistico e architettonico di eccezionale valore, costituiscono poli di attrazione turistica di rilevanza nazionale e internazionale. L'intensificazione dei flussi turistici, tuttavia, determina criticità crescenti in termini di congestione viaria, pressione antropica, tutela del decoro urbano, sicurezza della circolazione e conservazione dei beni culturali.

In tale contesto, l'utilizzo di navette turistiche elettriche, già disciplinate a livello nazionale dal d.m. 193/2015, si configura come uno strumento idoneo a favorire una mobilità sostenibile, ordinata e compatibile con la fragilità dei centri storici. L'assenza, nel quadro normativo regionale, di una disciplina organica che regoli l'impiego di tali veicoli nei centri storici ad alta densità turistica rende, però, necessario un intervento legislativo volto a:

- definire un quadro regolatorio uniforme e coerente con la normativa nazionale;
- garantire la tutela dei siti di pregio storico e culturale;
- assicurare la sicurezza della circolazione e la fruibilità pedonale;
- favorire un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale;
- supportare i comuni nella gestione dei flussi turistici attraverso strumenti di pianificazione e monitoraggio.

La presente proposta di legge risponde a tali esigenze, introducendo una disciplina chiara, proporzionata e rispettosa delle competenze comunali, con l'obiettivo di coniugare fruizione turistica, tutela del territorio e qualità dei servizi.

La legge si propone, in particolare, di migliorare la fruibilità della rete viaria nei centri storici, garantire una vivibilità urbana equilibrata e assicurare un rapporto armonico tra flussi turistici e tutela delle risorse ambientali e culturali

L'articolo 1 definisce gli obiettivi generali della legge: promuovere un turismo sostenibile, tutelare il decoro urbano e il patrimonio culturale, garantire la sicurezza pubblica e migliorare la fruibilità della rete viaria nei centri storici. La Regione interviene nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ponendo al centro un equilibrio tra fruizione turistica e tutela delle risorse territoriali e ambientali.

L'articolo 2 recepisce la definizione di “navetta turistica” prevista dal d.m. 193/2015: un veicolo atipico elettrico, con massimo otto passeggeri seduti, destinato esclusivamente al trasporto turistico-ricreativo. L'articolo prevede che la circolazione debba avvenire solo su itinerari predefiniti e autorizzati dall'ente proprietario della strada, nel rispetto dei requisiti tecnici e delle modalità stabilite dalla normativa nazionale.

L'articolo 3 attribuisce ai comuni ad alta densità turistica la facoltà di disciplinare, tramite propri regolamenti, il trasporto turistico nei propri centri storici con le navette turistiche. I comuni, sentita la Regione e il soprintendente competente, possono, in particolare, definire criteri di accesso nei centri storici, eventuali limitazioni nelle aree di pregio, orari di servizio, aree di sosta e fermata, soggetti autorizzati e standard minimi di qualità. La disciplina deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, nonché la normativa nazionale vigente.

L'articolo 4 istituisce presso la direzione regionale competente, il Registro regionale dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto turistico con navette. Il Registro ha natura meramente ricognitiva e svolge una funzione di monitoraggio, coordinamento e rilevamento statistico dei soggetti che esercitano nel territorio regionale l'attività di trasporto turistico con le navette di cui all'articolo 2. Nel registro sono riportati, in particolare, i dati dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto turistico con le navette e gli estremi del titolo abilitativo per l'esercizio dello stesso. L'articolo prevede che la Regione assicuri la gestione digitale del Registro e l'interoperabilità con i sistemi informativi comunali; la Giunta definisce criteri, modalità e documentazione per l'iscrizione e l'aggiornamento.

L'articolo 5 chiarisce che l'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 6, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'attuazione della presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali, in armonia con i criteri di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, riconosce il ruolo strategico del turismo sostenibile per lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio e per la tutela del decoro urbano e del patrimonio culturale nonché della sicurezza pubblica.
2. La Regione, con la presente legge, intende garantire una adeguata fruibilità della rete viaria e una migliore vivibilità urbana, nonché mantenere un equilibrato rapporto tra lo sviluppo turistico e la tutela delle risorse territoriali, ambientali e culturali.

Art. 2

(Navetta turistica)

1. Ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 9 ottobre 2015 n. 193 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della “navetta turistica”) e successive modifiche, per navetta turistica si intende il veicolo atipico alimentato con motore elettrico isolato, finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, con passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.

2. Il trasporto turistico mediante la navetta di cui al comma 1 avviene su itinerari predefiniti autorizzati dall'ente proprietario della strada, nel rispetto dei requisiti individuati dal d.m. 193/2015, nonché dei criteri e delle modalità definiti dal predetto ente.

Art. 3

(Trasporto con navetta turistica nei centri storici)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i comuni a più alta densità turistica, individuati con deliberazione della Giunta regionale anche sulla base delle rilevazione dei flussi turistici effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), possono, in conformità all'articolo 22, comma 5 *quinques*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 96 e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, disciplinare, con propri regolamenti, d'intesa con la Regione e sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il trasporto turistico nei propri centri storici con le navette di cui all'articolo 2, comma 1.

2. I comuni, nei regolamenti di cui al comma 1, possono definire criteri e modalità per l'accesso e la circolazione delle navette turistiche di cui all'articolo 2 nei centri storici prevedendo, altresì, eventuali limitazioni.

3. I regolamenti di cui al comma 1, definiscono, in particolare:

- a) i criteri e le modalità per il rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio del trasporto mediante navetta turistica nei centri storici, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2;
- b) i soggetti che possono esercitare l'attività di trasporto mediante navetta turistica e quelli che devono essere presenti all'interno della navetta durante il medesimo trasporto;
- c) le aree di pregio e valore storico, artistico e culturale nelle quali limitare l'accesso alle navette turistiche di cui all'articolo 2, con particolare riferimento ai siti dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità;
- d) gli orari di svolgimento del servizio, anche in relazione ai flussi turistici e alle esigenze di tutela del decoro urbano;

e) le aree destinate alla sosta, alla fermata e all'imbarco e sbarco dei passeggeri, nel rispetto della normativa vigente in materia di circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità pedonale;

f) gli *standard* minimi richiesti al fine di assicurare la qualità del trasporto.

Art. 4

(Registro regionale dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto con le navette turistiche)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia, il Registro regionale dei soggetti che svolgono nel territorio regionale l'attività di trasporto turistico con le navette di cui all'articolo 2, di seguito denominato Registro.
2. Il Registro, di natura meramente ricognitiva, svolge una funzione di monitoraggio, coordinamento e rilevamento statistico dei soggetti che esercitano nel territorio regionale l'attività di trasporto turistico con le navette di cui all'articolo 2, al fine di garantire un flusso turistico sostenibile e un ordinato sviluppo del territorio, nonché una offerta turistica di qualità.
3. Nel Registro sono riportati, in particolare:
 - a) i dati identificativi dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto turistico con le navette di cui all'articolo 2;
 - b) i requisiti di idoneità per la circolazione delle navette turistiche in conformità al d.m. 193/2015;
 - c) gli estremi del titolo abilitativo per l'esercizio del trasporto mediante navetta turistica con l'indicazione delle relative condizioni e degli itinerari e del numero di persone che possono usufruire del trasporto.
4. La Regione assicura la gestione digitale del Registro, garantendo l'aggiornamento dei dati e l'interoperabilità con i sistemi informativi comunali.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri, le modalità e la documentazione richiesta per l'iscrizione nel Registro, le modalità di funzionamento, di tenuta e aggiornamento dello stesso, gli *standard* tecnici per la gestione digitale del Registro e le procedure di trasmissione, anche per via telematica, da parte dei comuni della predetta documentazione.

Art. 5

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.